Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 69 del 23 marzo 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 81

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007.

Modalità per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all'articolo 19-*bis* 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007.

Modalità per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all'articolo 19-*bis* 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello.

1. È approvato il modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'IVA detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, relativamente agli acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell'art. 19-*bis* 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.

2. L'istanza di rimborso attraverso l'utilizzo del predetto modello deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.

2. Rimborso in misura forfetaria.

1. In relazione agli acquisti indicati nell'art. 1, la detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attività, in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli:

a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura 35%;

b) altri settori di attività 40%;

2. L'importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo, dall'importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile.

3. L'istante, a fondamento dell'istanza di rimborso, deve conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.

4. Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la percentuale di detrazione è confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attività.

3. Rimborso in base a documentazione.

1. I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita istanza ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2006.

2. L'istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti:

- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa;

- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.

3. I documenti posti a fondamento dell'istanza di rimborso devono essere allegati all'istanza di rimborso.

4. Nell'istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere indicati l'ammontare dell'IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione nonché i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.

4. Variazione dell'imposta relativa alla cessione di veicoli.

1. Per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta ai sensi dell'art. 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, devono operare la variazione in aumento di cui all'art. 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come base imponibile l'intero corrispettivo pattuito.

5. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

1. Il modello di cui al presente provvedimento è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

2. Lo stesso modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui all'allegato *A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. È autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

MOTIVAZIONI.

La sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).

Si rammenta che l'art. 19-*bis* 1, comma 1, lettera *c)*, coordinato con l'art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera *a)*, n. 2 della legge n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una percentuale ridotta in relazione agli acquisti di motocicli, ciclomotori, autovetture. In particolare, detta percentuale è stata stabilita nella misura del 10%, per i periodi d'imposta dal 2000 al 2005, e nella misura del 15% a partire dall'anno 2006, ad eccezione degli acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna, per i quali la detrazione è consentita nella misura del 50% per tutti gli anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per agenti e rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano autovetture e motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali possono detrarre integralmente l'imposta dei suddetti beni e servizi afferenti alla loro attività.

Con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 278 del 2006, è approvato lo specifico modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso dell'IVA non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1º gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti, in quanto prevede l'indicazione, tra l'altro, del numero dei documenti posti a fondamento dell'istanza, dei dati riferiti agli altri tributi rilevanti e della misura della detrazione IVA già operata.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 258 del 2006, al fine di agevolare la determinazione dell'ammontare dell'imposta da chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti settori di attività, percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nelle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività stessa.

L'ammontare effettivamente spettante a rimborso deve essere determinato sottraendo dall'importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi che evidenziano il risparmio d'imposta correlato alle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (in relazione all'IVA indetraibile).

In conformità ai principi generali in materia di esercizio della detrazione, come desumibili dalla normativa comunitaria e dall'ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano tali percentuali non rispondenti all'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'attività di impresa arte o professione, è riconosciuta la possibilità di individuare analiticamente la misura di detrazione spettante. In tal caso, anziché utilizzare il modello approvato con il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il rimborso della detrazione non fruita mediante apposita istanza da produrre ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258). A quest'ultima istanza deve essere allegata la documentazione amministrativo-contabile atta ad individuare la percorrenza e l'utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo svolgimento dell'attività esercitata.

Il provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni d'imposta che devono essere operate in relazione alla rivendita dei veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione della base imponibile. I contribuenti che presentano istanza di rimborso in relazione alla detrazione non fruita sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base imponibile, assoggettando ad IVA l'intero corrispettivo della rivendita. Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una base imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili né le sanzioni né gli interessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, articoli: 19, 19-*bis* 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, 26;

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, commi 4 e 5, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera *a)*, n. 2 della legge n. 266 del 2005;

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello di cui al presente provvedimento deve essere predisposto su fogli singoli di formato A4, separatamente dalle istruzioni, delle seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

È consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello di cui al presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso e delle relative istruzioni nel tempo.

ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 15 SETTEMBRE 2006, n. 258

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente istanza e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.***
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nell'istanza sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nell'istanza devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Modalità del trattamento	I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle istanze: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145, Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge ***La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.***

ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 15 SETTEMBRE 2006, N. 258

CODICE FISCALE

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA

Correttiva nei termini

Persone fisiche

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Stato estero di residenza | Codice Stato estero | Numero di identificazione IVA Stato estero

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale | Natura giuridica

Sede legale

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Stato estero di residenza | Codice Stato estero | Numero di identificazione IVA Stato estero

RAPPRESENTANTE

Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica | Codice fiscale società rappresentante

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

FIRMA

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare per via telematica l'istanza

Data dell'impegno giorno mese anno | **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO**

CODICE FISCALE

Mod. N.

QUADRO AD
Dati acquisti

AD1 Anno 1 Contabilità separate 2

AD2
Codice attività 1
% Detrazione 2

Autoveicoli
N. autoveicoli 3 | N. documenti 4 | mponibile 5 ,00 | IVA detratta 6 ,00 | IVA detraibile 7 ,00

Carburante
N. documenti 8 | mponibile 9 ,00 | IVA detraibile 10 ,00

Spese di manutenzione
N. documenti 11 | mponibile 12 ,00 | IVA detraibile 13 ,00

Altre spese
N. documenti 14 | mponibile 15 ,00 | IVA detratta 16 ,00 | IVA detraibile 17 ,00

AD3
Codice attività 1
% Detrazione 2

Autoveicoli
N. autoveicoli 3 | N. documenti 4 | mponibile 5 ,00 | IVA detratta 6 ,00 | IVA detraibile 7 ,00

Carburante
N. documenti 8 | mponibile 9 ,00 | IVA detraibile 10 ,00

Spese di manutenzione
N. documenti 11 | mponibile 12 ,00 | IVA detraibile 13 ,00

Altre spese
N. documenti 14 | mponibile 15 ,00 | IVA detratta 16 ,00 | IVA detraibile 17 ,00

AD4
Codice attività 1
% Detrazione 2

Autoveicoli
N. autoveicoli 3 | N. documenti 4 | mponibile 5 ,00 | IVA detratta 6 ,00 | IVA detraibile 7 ,00

Carburante
N. documenti 8 | mponibile 9 ,00 | IVA detraibile 10 ,00

Spese di manutenzione
N. documenti 11 | mponibile 12 ,00 | IVA detraibile 13 ,00

Altre spese
N. documenti 14 | mponibile 15 ,00 | IVA detratta 16 ,00 | IVA detraibile 17 ,00

AD5
Codice attività 1
% Detrazione 2

Autoveicoli
N. autoveicoli 3 | N. documenti 4 | mponibile 5 ,00 | IVA detratta 6 ,00 | IVA detraibile 7 ,00

Carburante
N. documenti 8 | mponibile 9 ,00 | IVA detraibile 10 ,00

Spese di manutenzione
N. documenti 11 | mponibile 12 ,00 | IVA detraibile 13 ,00

Altre spese
N. documenti 14 | mponibile 15 ,00 | IVA detratta 16 ,00 | IVA detraibile 17 ,00

CODICE FISCALE

Mod. N.

QUADRO AR
Riepilogo

Anno 2003

Sezione IVA

	DETRAZIONE RICALCOLATA	Imponibile	IVA detratta	IVA detraibile	Differenza
AR1	Totali	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
AR2	Variazione della base imponibile				,00
AR3	Maggiore detrazione				,00

Sezione Redditi/Irap

		dal giorno mese anno	al giorno mese anno	Tipologia soggetto
AR4	Periodo d'imposta			

		Importo da recuperare a tassazione	Reddito/Valore della produzione rideterminato	Reddito rideterminato periodo successivo	Maggiore imposta	Cod. regione/comune
AR5	IRPEF/IRPEG	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
AR6	Addizionale regionale	,00	,00	,00	,00	5
AR7	Addizionale comunale	,00	,00	,00	,00	
AR8	IRAP	,00	,00		,00	
AR9	Rideterminazione agevolazioni				,00	
AR10	Totale maggiori imposte				,00	

Anno 2004

Sezione IVA

	DETRAZIONE RICALCOLATA	Imponibile	IVA detratta	IVA detraibile	Differenza
AR11	Totali	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
AR12	Variazione della base imponibile				,00
AR13	Maggiore detrazione				,00

Sezione Redditi/Irap

		dal giorno mese anno	al giorno mese anno	Tipologia soggetto
AR14	Periodo d'imposta			

		Importo da recuperare a tassazione	Reddito/Valore della produzione rideterminato	Reddito rideterminato periodo successivo	Maggiore imposta	Cod. regione/comune
AR15	IRPEF/IRES	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
AR16	Addizionale regionale	,00	,00	,00	,00	5
AR17	Addizionale comunale	,00	,00	,00	,00	
AR18	IRAP	,00	,00		,00	
AR19	Rideterminazione agevolazioni				,00	
AR20	Totale maggiori imposte				,00	

Anno 2005

Sezione IVA

	DETRAZIONE RICALCOLATA	Imponibile	IVA detratta	IVA detraibile	Differenza
AR21	Totali	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
AR22	Variazione della base imponibile				,00
AR23	Maggiore detrazione				,00

Sezione Redditi/Irap

		dal giorno mese anno	al giorno mese anno	Tipologia soggetto
AR24	Periodo d'imposta			

		Importo da recuperare a tassazione	Reddito/Valore della produzione rideterminato	Reddito rideterminato periodo successivo	Maggiore imposta	Cod. regione/comune
AR25	IRPEF/IRES	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
AR26	Addizionale regionale	,00	,00	,00	,00	5
AR27	Addizionale comunale	,00	,00	,00	,00	
AR28	IRAP	,00	,00		,00	
AR29	Rideterminazione agevolazioni				,00	
AR30	Totale maggiori imposte				,00	

Anno 2006

Sezione IVA

	DETRAZIONE RICALCOLATA	Imponibile	IVA detratta	IVA detraibile	Differenza
AR31	Totali	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
AR32	Variazione della base imponibile				,00
AR33	Maggiore detrazione				,00

Sezione Redditi/Irap

		dal giorno mese anno	al giorno mese anno	Tipologia soggetto
AR34	Periodo d'imposta			

		Importo da recuperare a tassazione	Reddito/Valore della produzione rideterminato	Reddito rideterminato periodo successivo	Maggiore imposta	Cod. regione/comune
AR35	IRPEF/IRES	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
AR36	Addizionale regionale	,00	,00	,00	,00	5
AR37	Addizionale comunale	,00	,00	,00	,00	
AR38	IRAP	,00	,00		,00	
AR39	Rideterminazione agevolazioni				,00	
AR40	Totale maggiori imposte				,00	

Sezione Determinazione rimborso

AR41	**Totale IVA spettante**	,00
AR42	**Totale maggiori imposte redditi/Irap**	,00
AR43	**Rimborso**	,00

ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 15 SETTEMBRE 2006, N. 258

ISTRUZIONI

Premessa

La sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che sono incompatibili con la sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE) le limitazioni alla detrazione previste dall'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'IVA assolta sugli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli nonché con riferimento ad altre spese accessorie (carburanti e lubrificanti, impiego, custodia, manutenzione, riparazione etc.) da parte di imprenditori, artisti e professionisti.
Al fine di disciplinare le modalità per il recupero dell'imposta non detratta, è stato emanato il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.
In particolare, l'articolo 1 del citato decreto legge prevede che i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquisti ed importazioni di beni e servizi di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, possono chiedere il rimborso dell'IVA non detratta, determinato in misura forfettaria sulla base di specifiche percentuali di detrazione, presentando entro il 15 aprile 2007, esclusivamente per via telematica, apposita istanza. In alternativa, è prevista la possibilità per il contribuente di individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando un'istanza ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Tali modalità di recupero dell'imposta originariamente non detratta costituiscono una deroga a quelle ordinariamente previste dall'ordinamento. Restano, pertanto, escluse le consuete procedure di detrazione e di compensazione dell'IVA di cui agli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 ed all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire ai soggetti interessati di richiedere il rimborso in misura forfettaria è stato predisposto il presente modello costituito da:
- il **frontespizio** composto da due facciate. La prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. La seconda dove sono richiesti i dati anagrafici del soggetto istante e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;
- il **quadro AD** per l'indicazione dei dati utili posti a fondamento della domanda di restituzione dell'imposta originariamente non detratta;
- il **quadro AR** per l'indicazione dei dati riepilogativi relativi a ciascun anno e per la determinazione dell'importo da chiedere a rimborso.

Reperibilità dei modelli

Il presente modello unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ***www.agenziaentrate.gov.it*** o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ***www.finanze.gov.it***. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello di istanza di rimborso devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

Dati del contribuente

Nel riquadro devono essere indicati i dati relativi al soggetto avente diritto a richiedere il rimborso dell'IVA originariamente non detratta.
Indicare il ***numero di partita IVA*** attribuito al soggetto avente diritto al rimborso. Nell'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata, deve essere compilata una nuova istanza, completa di tutte le sue parti, barrando la casella ***"Correttiva nei termini"***.

PERSONE FISICHE

Comune (o Stato estero) di nascita
Indicare il comune di nascita. Il soggetto nato all'estero deve indicare esclusivamente lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Residenza anagrafica o domicilio fiscale
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione dell'istanza.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2007 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo **www.finanze.gov.it**.

Stato estero di residenza, codice Stato estero e numero di identificazione IVA Stato estero
I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti; il "***codice Stato estero***" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Natura giuridica

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Sede legale
I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione dell'istanza. Indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2007

PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo **www.finanze.gov.it**.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti in Italia, che si avvalgono, ai fini dell'IVA, dell'istituto dell'identificazione diretta o di un rappresentante fiscale, devono indicare i dati relativi alla sede estera (sede legale, amministrativa, o in mancanza di queste, sede effettiva). Il campo Provincia non deve essere compilato.
I soggetti non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione devono indicare nei campi relativi alla sede legale i dati della sede estera, e nei campi relativi al domicilio fiscale la sede della stabile organizzazione in Italia.

Stato estero di residenza, codice Stato estero e numero di identificazione IVA Stato estero
I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti; il ***"codice Stato estero"*** va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

Domicilio fiscale
I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.

Rappresentante

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi al soggetto che sottoscrive l'istanza nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia diverso dal contribuente istante.
Qualora l'istanza sia presentata da una società per conto del soggetto istante, deve essere compilato anche il campo denominato "***Codice fiscale società rappresentante***", indicando, in tal caso, nell'apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società rappresentante e il soggetto istante.
In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata) e la società che presenta l'istanza in qualità di rappresentante negoziale del soggetto istante.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalla seguente tabella:

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Firma dell'istanza di rimborso

La ***firma*** va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto istante o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella "Codice di carica".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

Inoltre nella casella relativa all'impegno a presentare per via telematica l'istanza deve essere indicato il codice 1 se l'istanza è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se l'istanza è stata predisposta da chi effettua l'invio.

QUADRO AD

Dati acquisti

Il quadro è riservato all'indicazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali il decreto legge n. 258 del 2006 ha stabilito che il recupero dell'imposta originariamente non detratta deve essere effettuato mediante la presentazione di un apposito modello.
Si tratta di tutti gli acquisti, effettuati da soggetti passivi ed aventi ad oggetto i predetti beni e servizi, certificati mediante fattura di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 o documento equipollente (bolletta doganale d'importazione, scheda carburante), emessi a partire dal 1° gennaio 2003 ed entro il 13 settembre 2006. Resta in ogni caso fermo che la percentuale d'imposta già ammessa in detrazione dalla normativa vigente deve essere recuperata in sede di liquidazione periodica o annuale seguendo le modalità ordinariamente previste dalla disciplina IVA. Si evidenzia, che per quanto riguarda gli acquisti documentati da fatture differite emesse ai sensi dell'articolo 21, quarto comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre fare riferimento alla data del documento di trasporto o del documento equivalente.
Si precisa che qualora il contribuente abbia applicato la detrazione in misura limitata ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. pro-rata di detraibilità), occorre tenerne conto nella compilazione del presente quadro.

Il quadro deve essere compilato con riferimento a ciascun anno di emissione dei documenti relativi all'acquisto. Nel caso in cui debba essere adoperato un altro quadro AD indicare "02" nel **campo "Mod. N."**, e così via.
Nel **rigo AD1** deve essere indicato:
- nel **campo 1** l'anno di emissione della fattura o del documento equipollente. Nell'ipotesi di fatturazione differita la data da indicare è quella contenuta nel documento di trasporto o nel documento equivalente;
- nel **campo 2** la casella deve essere barrata dai soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separate ai fini IVA (art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972).

I **righi da AD2 a AD5** contengono diversi campi riguardanti i dati relativi agli acquisti effettuati nell'anno indicato nel rigo AD1. Si tratta, in particolare, di alcuni dati specifici che vengono richiesti con riferimento alle varie tipologie di acquisti che il contribuente può aver effettuato.
Nel **campo 1** deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e reperibile sul Internet ***www.agenziaentrate.gov.it***.
Nel **campo 2** deve essere indicata la percentuale forfettaria di detrazione spettante e desumibile dalla seguente tabella.

TABELLA

Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura	35%
Altri settori di attività	40%

Nel **campo 3** indicare il numero di autoveicoli acquistati, importati o acquisiti mediante contratti di leasing.
Nel **campo 4** indicare il numero delle fatture e delle bollette doganali d'importazione che documentano l'acquisto o l'acquisizione dei beni indicati al campo 3.
Nel **campo 5** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 4.
Nel **campo 6** indicare l'ammontare dell'imposta detratta in base alla misura già prevista dalla normativa vigente (10% per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, 15% per l'anno d'imposta 2006).
Nel **campo 7** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.

Nel **campo 8** indicare il numero dei documenti relativi alle spese di carburante sostenute (schede carburante e fatture).
Nel **campo 9** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 8.
Nel **campo 10** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.
Nel **campo 11** indicare il numero dei documenti relativi alle spese di manutenzione sostenute.
Nel **campo 12** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 11.
Nel **campo 13** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.
Nel **campo 14** indicare il numero dei documenti relativi alle altre spese (ad esempio noleggio) sostenute.
Nel **campo 15** indicare l'ammontare dell'imponibile relativo ai documenti di cui al campo 14.
Nel **campo 16** indicare l'ammontare dell'imposta detratta in base alla misura già prevista dalla normativa vigente (10% per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, 15% per l'anno d'imposta 2006).
Nel **campo 17** indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione a seguito dell'applicazione della percentuale indicata nel campo 2.

QUADRO AR
Rieplilogo

In base all'articolo 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2006, n. 258, il contribuente che presenta istanza di rimborso deve tenere conto anche delle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; ciò allo scopo di giungere alla complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.
L'IVA non originariamente detratta di cui si chiede la restituzione, infatti, può aver concorso alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP quale maggior costo deducibile (es. maggiori ammortamenti, maggior costo deducibile dei carburanti, minori plusvalenze in caso di cessione, etc.). Per tale motivo, le somme chieste a rimborso a titolo di IVA non detratta devono essere diminuite delle somme da restituire all'erario in quanto riferite ai maggiori costi dedotti ai fini delle imposte dirette.
A tal fine nel quadro AR è prevista l'indicazione, per ciascun anno, dei dati relativi alla determinazione della maggiore IVA ammessa in detrazione, della maggiore imposta dovuta sui redditi e della maggiore Irap.

SEZIONE IVA

Nei **righi AR1**, **AR11**, **AR21** e **AR31**, devono essere riepilogati i dati esposti nel quadro AD, sommando gli importi di ciascun modulo. In particolare, va indicata:
- nel **campo 1** la somma degli importi evidenziati nei campi relativi all'imponibile (campi 5, 9, 12 e 15 di ciascun rigo compilato);
- nel **campo 2** la somma degli importi evidenziati nei campi relativi all'IVA detratta (campi 6 e 16 di ciascun rigo compilato);
- nel **campo 3** la somma degli importi evidenziati nei campi relativi all'imposta ammessa in detrazione (campi 7, 10, 13 e 17 di ciascun rigo compilato);
- nel **campo 4** la differenza tra gli importi indicati nei campi 2 e 3.

I **righi AR2**, **AR12**, **AR22** e **AR32**, devono essere compilati nelle ipotesi in cui si rende necessario rettificare l'imposta ammessa in detrazione determinata nel rigo precedente. Nel rigo, ad esempio, deve essere indicata l'imposta che risulta dovuta in base alle variazioni in aumento effettuate a seguito di cessioni aventi ad oggetto i beni indicati nel quadro AD.
Nei **righi AR3**, **AR13**, **AR23** e **AR33**, deve essere indicato l'importo della maggiore detrazione spettante, risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei righi precedenti.

SEZIONE REDDITI/IRAP

Nei righi **AR4, AR14, AR24** e **AR34**, deve essere indicata negli appositi campi la data iniziale e finale del periodo d'imposta nel corso del quale i maggiori costi relativi all'IVA non detratta chiesta in restituzione hanno concorso, quali componenti negativi (o minori componenti positivi), alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Si precisa che l'anno in cui si conclude il periodo d'imposta deve corrispondere a quello prestampato nei diversi riquadri.
Nell'ipotesi particolare in cui più periodi d'imposta terminino nello stesso anno occorre compilare distinti riquadri relativi al medesimo anno prestampato, avendo cura di indicare "02" nel **campo "Mod. N."**, e così via. In tal caso, la sezione "Determinazione Rimborso" deve essere compilata soltanto sul primo modulo riportando i dati riepilogativi di tutti i moduli presentati.

La **casella "Tipologia soggetto"** va compilata nell'ipotesi in cui il soggetto che chiede il rimborso dell'IVA non detratta è diverso da quello che ha effettivamente ottenuto il risparmio d'imposta ai fini dei redditi. Si precisa che, in tal caso, nel campo 4 della presente sezione va riportata la somma delle maggiori imposte relative a tutti i soggetti che hanno ricevuto un minor reddito o una maggiore perdita a seguito dell'IVA originariamente non detratta. Nell'ipotesi di società che abbiano aderito al regime del consolidato, nel predetto campo 4 va riportata la maggiore IRES di gruppo per la parte riferita alla società partecipante che chiede il rimborso dell'IVA non detratta.
Riportare nella presente casella la tipologia di soggetto, secondo la seguente codifica:
– il **codice 1**, per le imprese familiari o coniugali;
– il **codice 2**, per le società di persone;
– il **codice 3**, per le società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 o 116 del TUIR;
– il **codice 4**, per le società che abbiano optato per il regime della tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR.

Nei **righi da AR5 a AR7, da AR15 a AR17, da AR25 a AR27, da AR35 a AR37,** con riferimento all'IRPEF/IRPEG/IRES nonché alle addizionali regionali e comunali, deve essere indicato:
– nel **campo 1** l'importo da recuperare a tassazione corrispondente ai costi precedentemente dedotti (ovvero ai componenti positivi precedentemente non tassati) e relativi all'IVA non detratta di cui si chiede il rimborso;
– nel **campo 2** il reddito complessivo (o la perdita preceduta dal segno meno) rideterminato tenendo conto dell'importo di cui al campo 1. Qualora a seguito della rideterminazione consegua una minore perdita rispetto a quella riportata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, il contribuente deve procedere anche alla rideterminazione di tale reddito. Pertanto, nel **campo 3** va indicato il reddito rideterminato del periodo d'imposta successivo nel quale la maggior perdita ha trovato compensazione. Si precisa, inoltre, che in caso di rideterminazione di perdite riportabili occorre tener conto del minor importo ai fini della compilazione del "Prospetto delle perdite non compensate" nel modello UNICO;
– nel **campo 4** la maggiore imposta derivante dalla rideterminazione del reddito;
– nel **campo 5** il codice regione/comune che è possibile consultare nelle istruzioni alla dichiarazione modello UNICO PF, FASCICOLO I.

Nei **righi AR8, AR18, AR28** e **AR38** deve essere indicato:
– nel **campo 1** l'importo da recuperare a tassazione ai fini IRAP (vedi istruzioni campo 1 dei righi da AR5 a AR7);
– nel **campo 2** il valore della produzione rideterminato tenendo conto dell'importo di cui al campo 1;
– nel **campo 4** la maggiore imposta derivante dalla rideterminazione del valore della produzione;
– nel **campo 5** il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma di produzione. In caso di valore della produzione ripartito su più regioni, indicare il codice relativo alla regione alla quale la base imponibile IRAP è stata imputata in misura prevalente.

Le maggiori deduzioni fruite ai fini delle imposte dirette relativamente all'IVA originariamente non detratta possono aver influito anche nella determinazione di alcune agevolazioni fiscali. In tal caso occorre procedere alla rideterminazione di tali agevolazioni, al fine di tenerne conto nel reddito complessivo rideterminato da indicare nel campo 2 della sezione Redditi/IRAP.
Nei **righi AR9, AR19, AR29** e **AR39**, invece, va indicato l'importo delle maggiori agevolazioni utilizzate rispetto a quelle effettivamente spettanti esclusivamente con riferimento a quelle utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (es. investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 388 del 2000).

Nei **righi AR10, AR20, AR30** e **AR40** deve essere indicato il totale delle maggiori imposte sopra determinate.

SEZIONE DETERMINAZIONE RIMBORSO

La presente sezione deve essere compilata al fine di determinare l'importo complessivo da chiedere a rimborso, ottenuto compensando le maggiori imposte sui redditi e la maggiore IRAP con l'IVA non detratta.

In particolare, nel **rigo AR41** va riportato il totale degli importi indicati nei righi AR3, AR13, AR23 e AR33.
Nel **rigo AR42** va riportato il totale degli importi indicati nei righi AR10, AR20, AR30 e AR40 di tutti i moduli presentati.
Nel **rigo AR43** va riportato l'importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra quanto indicato nel rigo AR41 e quanto indicato nel rigo AR42.

Presentazione telematica

L'istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.
L'istanza può essere presentata:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.
Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle istanze presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

07A02009

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703064/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:
- serie generale € 1,00
- serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
- fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico € 1,50
- supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
- fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00
- fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.